

Regolamento uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'Istruzione

Articolo 1 (Principi generali)

In coerenza con la Circolare ministeriale n.623 del 02.10.1996, n.181 del 17.03.1997, DPRM n. 349 del 23. 07.1999 e successive integrazioni, la scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione come parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e come momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione collegano l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi.

Articolo 2 (Premesse e finalità)

1. Le uscite didattiche si svolgono nell'ambito di una sola giornata o di mezza giornata. Tali uscite sono indipendenti dalle altre iniziative e, nell'arco dell'anno scolastico, potranno essere effettuate più uscite purché ottengano l'approvazione del Consiglio di Classe. Le uscite didattiche devono rientrare nella programmazione delle relative discipline. I docenti promotori devono presentare le richieste al Consiglio di Classe precisandone la tipologia e gli scopi. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Classe con relativa verbalizzazione, le richieste, formulate nell'apposita modulistica (allegata al presente regolamento), dovranno pervenire alla Dirigente Scolastica entro 15 giorni dalla partenza. La Dirigente Scolastica è delegata dal Consiglio di Istituto ad autorizzare le uscite didattiche. Il numero degli accompagnatori è di regola di un docente ogni quindici alunni; nei casi che lo richiedano il numero degli accompagnatori può essere aumentato per garantire la riuscita dell'esperienza didattica. Si precisa che nel caso in cui l'uscita didattica preveda la partecipazione a spettacoli teatrali, visite guidate a musei o mostre in luoghi circoscritti nell'ambito del territorio comunale e non si prevedono lunghi tratti di strada da percorrere tra la fermata del mezzo e/o dalla scuola di appartenenza e il luogo in cui si entra, potrà essere autorizzato il rapporto di un docente-una classe, se vi sono più classi.
2. Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono deliberate dal Consiglio di Istituto su proposta dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, tenuto conto delle norme vigenti. Il viaggio d'istruzione o la visita guidata sono un momento importante di crescita dell'individuo e del gruppo, che studenti e docenti accompagnatori, previa l'approvazione del Consiglio di Classe nella completezza delle sue componenti, scelgono di organizzare autonomamente per soddisfare esigenze formative di varia natura.
3. Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola e devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Si tratta di attività educativa e didattica a tutti gli effetti, anche se vissuta in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica. Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo. In questo senso i viaggi e le visite costituiscono per gli alunni un'opportunità da saper cogliere e non un semplice diversivo dall'impegno scolastico.

4. Le visite guidate si effettuano presso parchi naturali, località di interesse storico-artistico, complessi aziendali, monumenti, mostre, gallerie.

E' stabilito il rientro nella medesima giornata ed è posto il divieto di viaggiare in orario notturno.

5. Si intendono per viaggi di istruzione tutti i viaggi che si svolgono per più di una giornata: viaggi di integrazione culturale (gemellaggi fra scuole o città, scambi interscolastici...); viaggi finalizzati alla preparazione culturale, linguistica o tecnica; viaggi connessi ad attività sportive, campeggi, campi-scuola ...)

Articolo 3

(Destinatari e numero minimo di partecipanti)

1. Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate devono partecipare tutti gli alunni della classe, salvo gli assenti giustificati. In ogni caso, nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno la metà più uno degli alunni componenti le singole classi coinvolte o degli aventi diritto.

2. E' fatta eccezione per la sola gita di più giorni delle classi terze dove è prevista una presenza minima di almeno la metà degli alunni iscritti e frequentanti le classi terze che partecipano all'iniziativa.

3. Se la scarsa partecipazione è dovuta al costo elevato è necessario cambiare meta e/o durata del viaggio, onde assicurare la più ampia partecipazione;

4. Non possono partecipare ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate i familiari degli alunni e dei docenti e tutti coloro che non sono coperti da polizza di assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile per le attività scolastiche.

5. Agli allievi è fatto obbligo di partecipare alla iniziativa a cui hanno dato adesione formale con anticipo, salvo motivazioni documentabili e/o autocertificazione da parte delle famiglie, fermo restando che l'acconto versato non verrà restituito.

Articolo 4

(Limiti del numero delle iniziative e durata)

1. Al fine di evitare eccessivi oneri per le famiglie, i consigli di classe si manterranno nei seguenti limiti:

a) Scuola dell'infanzia: due visite guidate da un giorno.

b) Scuola primaria:

- Classi I, II, III e IV - due visite guidate da un giorno;
- Classi V - due visite guidate da un giorno o viaggio/campo scuola fino a tre giorni.

c) Scuola Secondaria di primo grado:

- Classi prime - due visite guidate da un giorno o viaggio/campo scuola fino a tre giorni;
- Classi Seconde - due visite guidate da un giorno o un viaggio/campo scuola fino a tre giorni;
- Classi Terze - due visite guidate da un giorno o un viaggio/campo scuola fino a cinque giorni.

2. Il limite dei giorni previsti potrà essere superato in presenza dei progetti inseriti nel PTOF e nella programmazione didattica e che intendano conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse previa autorizzazione della Dirigente Scolastica.

Articolo 5

(Periodo d'effettuazione)

1. Dovranno essere evitati, quanto più possibile, nella programmazione di visite e viaggi i periodi di alta stagione e i giorni prefestivi.

2. È opportuno che le visite e i viaggi non cadano in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.).

3. È fatto divieto, salvo deroghe motivate, di effettuare le visite e i viaggi nell'ultimo mese delle lezioni. Eccezione a tale divieto sussiste solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche.

4. E' consentito alla scuola di organizzare gite, viaggi di istruzione, partecipazione ad iniziative, stage linguistici e formativi anche durante il periodo extrascolastico.

Articolo 6

(Docenti accompagnatori)

1. È necessario che gli accompagnatori vengano prioritariamente individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio o alla visita e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità o comunque cultori di tali finalità.

2. Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare o per lo meno la conoscenza di una lingua internazionale riconosciuta (inglese).

3. Deve essere prevista la presenza di un accompagnatore ogni quindici alunni partecipanti; in presenza di particolari necessità tale rapporto può essere modificato a discrezione della Dirigente Scolastica.

4. Il numero degli accompagnatori è, in ogni caso, calcolato in base alla consistenza dell'intero gruppo e non della singola classe, fermo restando la presenza obbligatoria di almeno un docente di ciascuna di esse.

5. Nel caso in cui nel viaggio siano presenti alunni con disabilità gravi deve essere previsto un insegnante in più nonché un assistente specialistico.

6. La Dirigente Scolastica, sentito il consiglio di classe, individua i docenti tra coloro che hanno dichiarato la loro disponibilità.

7. Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a viaggi d'istruzione per una durata complessiva superiore a 6 giorni.

Articolo 7

(Autorizzazione e documentazione necessaria)

1. Per le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale /tutoriale.

2. Per le uscite didattiche viene acquisita un'autorizzazione scritta all'inizio dell'anno scolastico; tale autorizzazione è valida per l'intero anno scolastico.

3. Le famiglie devono essere informate inviando sul programma dettagliato del viaggio o visita, data e costi degli stessi.

4. Alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione non possono partecipare gli alunni sprovvisti di copertura assicurativa della scuola.

Articolo 8

(Modalità organizzative)

1. Prima di ogni iniziativa devono essere forniti alla presidenza i seguenti documenti:

- programma analitico del viaggio comprensivo di eventuali richieste di particolari servizi (guide) e relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici;
- elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classi, da parte del coordinatore;

- dichiarazione di consenso dei genitori o di chi altro eserciti la tutela giuridica;
- indicazione del nominativo di un docente referente;

Il docente coordinatore della classe si impegna a consegnare in vicepresidenza:

- le dichiarazioni di consenso dei genitori;
- le quote di partecipazione versare dagli alunni;
- le dichiarazioni di assunzione di responsabilità dei docenti designati quali accompagnatori.

2. I docenti accompagnatori si impegnano, al termine del viaggio, a presentare tempestivamente alla Dirigente una relazione finale sull'andamento del viaggio. Tali docenti sono tenuti, inoltre, a informare, gli organi collegiali e la Dirigente Scolastica degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

Articolo 9

(Parte economica delle attività)

1. Tutte le attività sono gestite con il bilancio dell'istituto. I pagamenti avvengono dietro trasmissione della fattura elettronica e/o secondo le diverse modalità contrattuali.
2. Per l'individuazione del vettore, all'inizio di ogni anno scolastico sono richiesti cinque preventivi a diverse ditte di trasporto o agenzie di viaggio.
3. L'incarico è conferito per iscritto alla ditta che fornisce il miglior rapporto qualità/prezzo del servizio richiesto, previa presentazione della documentazione prevista dalle norme di garanzia e sicurezza.
4. Se prima della partenza la documentazione del mezzo di trasporto non risulti regolare e il personale non è provvisto della richiesta abilitazione, il viaggio deve essere annullato e le quote versate dovranno essere integralmente rese agli alunni.
5. All'alunno che, dopo aver versato la quota, non abbia potuto partecipare alla visita o al viaggio per giustificati motivi, verrà restituita la quota meno gli eventuali diritti di prenotazione o le quote non detraibili per la mancata partecipazione.
6. Una volta designate le agenzie incaricate dell'organizzazione dei singoli viaggi di istruzione e definiti gli importi delle quote di partecipazione è richiesto, agli studenti e alle famiglie che hanno aderito, il versamento di un acconto di norma nella misura del trenta per cento della quota individuale di partecipazione.
7. Il saldo della quota di partecipazione deve essere versato almeno quindici giorni prima della data di partenza del viaggio.

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE; ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il/La sottoscritto/a _____, docente della
classe _____ sez. _____ dell'I.C. Milani - plesso _____,

DICHIARA

- di essere disponibile ad accompagnare gli alunni della/e classe/i _____ durante la

Uscita Didattica Visita Guidata Viaggio di Istruzione

dal giorno _____, al giorno _____
avente come meta _____

- di essere consapevole dell'obbligo di vigilanza attenta ed assidua a tutela della incolumità degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile integrati dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di colpa grave;
- di essere consapevole dell'obbligo di vigilanza attenta e assidua al fine di evitare danni al patrimonio artistico oggetto della visita e/o viaggio di istruzione (C.M. 291 del 14.10.1992).

In fede

Terracina, li _____

(firma)